

LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

L'IVA RESTA UN REBUS, MA QUALCOSA È SEMPLIFICATO

Quali semplificazioni sono state apportate recentemente per le partite Iva?

I regimi fiscali oggi in vigore sono ben sei:

1) regime ordinario, disciplinato dall'art. 13 ss. del D.P.R. n. 600/1973;

2) regime semplificato per le imprese minori, disciplinato dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973;

3) regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 13, della Legge n. 388/2000 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001;

4) regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetto Nuovo regime dei "minimi"), disciplinato dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;

5) regime contabile agevolato, disciplinato dall'art. 27, commi 3 ss., del D.L. n. 98/2011;

6) regime della trasparenza fiscale, introdotto con l'art. 10, commi da 1 a 8, del D.L. n. 201/2011.

Con il decreto "del fare" (Art. 50-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) si è introdotto, dall'1 gennaio 2015, una serie di benefici, in termini di minori adempimenti comunicativi, per i titolari di partita IVA (la norma parla genericamente di titolari di partita IVA, quindi le nuove disposizioni interessano tutti i soggetti IVA indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi) che inviano giornalmente, in via telematica, all'Agenzia del-

le Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione e dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Per l'attuazione della disposizione bisognerà però attendere un regolamento (emanato nella forma di D.P.R.) che ridefinisca le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto di tali registri alle segnalazioni telematiche e abrogare, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazioni contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione e un decreto ministeriale attuativo (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. sopraindicato). Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, ai soggetti che optano per l'invio analitico dei dati all'Agenzia delle Entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

art. 21 del D.L. n. 78/2010, relativo all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro);

art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40/2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori econo-

mici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cc.dd. black list;

art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell'IVA, in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;

art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 605/1973, relativo alla comunicazione all'anagrafe tributaria da parte delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;

art. 1, primo comma, lett. c), ultimo periodo, del D.L. n. 746/1983, relativo alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta indicata nell'apposita dichiarazione su acquisti o importazioni (dichiarazioni d'intento);

art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, relativi alla responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario riguardo alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

dott. Fabio Ferrara
commercialista

LAVORO

LA NEOMAMMA IN PROVA È LICENZIABILE

Sono una lavoratrice madre. Mi sono licenziata per nuova opportunità di lavoro. La nuova occupazione prevede un periodo di prova che svolgo durante il primo l'anno di vita del bambino. Essendo prova il rapporto di lavoro può essere interrotto da entrambe le parti senza preavviso. E' corretto?

Durante il periodo di prova, le parti possono risolvere il contratto senza darne preavviso.

La prova effettuata sino al momento del recesso, però, deve essere adeguata a verificare le capacità e le opportunità reciproche e non per altri motivi.

La lavoratrice non può essere licenziata dalla data di inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino.

Tale divieto non si applica in caso di licenziamento per giusta causa, per cessazione dell'attività dell'azienda, per scadenza del contratto a termine o appunto, durante il periodo di prova.

Il diritto alla conservazione del posto però è personale e non cedibile, quindi ad esempio non può essere ceduto al padre lavoratore.

Donatella Chiomento
consulente del lavoro

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

FISCOÙ

VERSAMENTI IN RITARDO A VOLTE È REATO

Quando siamo in presenza del reato di omissione di versamento Iva?

E' necessario che il contribuente ometta di versare l'Iva dichiarata a debito per l'anno precedente entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta dell'anno successivo (entro il 27 dicembre dell'anno successivo).

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, per la commissione del reato è sufficiente la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato.

Come specificato dagli erminelli "tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di 50.000 euro, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore".

La prova del dolo generico è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di 50.000 euro, entro il termine lungo previsto.

Il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è collegato al compimento delle operazioni imponibili.

avv. Giorgia Pecchi

SICUREZZA

SPRAY URTICANTI PER LA CASSAZIONE SONO COME ARMI

Ho sentito dire che costituisce reato la detenzione di bombolette spray urticanti, è corretto?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5719 del 3 febbraio 2014 ha affermato in modo netto che "integra il reato di porto e detenzione illegittima di un'arma (L. 2 ottobre 1967 n. 895 art. 4 e succ. mod.) chiunque detenga in luogo pubblico una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui alla L. n. 110 del 1975, art. 2".

Invece, sugli spray a scopo difensivo e in generale sui nebulizzatori al peperoncino, è stato approvato un decreto dell'Interno (12 maggio 2011) che definisce quali caratteristiche tecniche debbano avere le bombolette prive di attitudine a recare offesa alla persona (come previsto dall'art. 3, comma 32, legge 94/2009).

Nel caso di porto di bombolette spray contenenti gas urticante a base di aggressivi chimici è prevista la pena della reclusione da 3 a 12 mesi.

avv. Paola Sculco